

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, LA LOGGIA, SCOPELLITI,  
BATTAGLIA, CARUSO Antonino, CIRAMI, GRECO, MELONI,  
MILIO, PETTINATO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI,  
D’ALÌ, DE ANNA, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO,  
MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MUNDI, MUNGARI,  
SCHIFANI, SELLA di MONTELUCE, TERRACINI, TONIOLLI e  
TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1997

Nuove norme in materia di patti successori relativi all’impresa

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di introdurre nel nostro ordinamento una deroga al generale principio di divieto dei patti successori, consacrato dall'articolo 458 del codice civile, prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni sociali.

Il citato articolo 458 del codice civile recita infatti:

«È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

La norma, di facile lettura, da una parte consacra il principio per cui il solo atto di «ultima volontà» riconosciuto dall'ordinamento è il testamento, atto unilaterale revocabile, inconciliabile con la bilateralità e l'irrevocabilità del contratto, dall'altra fa divieto di disporre di diritti che potrebbero derivare da una successione non ancora aperta.

Non è facile individuare la *ratio* di tali divieti, risalenti al diritto romano; ma ormai va diffondendosi sempre più, sia nel mondo accademico sia in quello delle professioni, la convinzione della necessità se non di annullare tali divieti, quanto meno di ridimensionarli, ammettendone deroghe sempre più ampie; infatti la rigidità del nostro ordinamento in materia contrasta non solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia privata, riconosciuto e tutelato in via generale dal codice civile e, ancor più, dalla Costituzione, ma altresì con la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all'attività di impresa, assicurando la massi-

ma commerciabilità dei beni nei quali si traduce giuridicamente l'attività stessa: l'azienda, nella quale si realizza l'impresa individuale, e le partecipazioni sociali nelle quali si concretizza l'impresa collettiva, quella svolta cioè in forma societaria.

Da qui l'esigenza di disciplinare due fenomeni che ricadrebbero nell'ambito dei divieti considerati dal citato articolo 458: il primo di tali fenomeni riguarda la possibilità per l'imprenditore di disporre in vita della propria azienda in favore dei propri discendenti; il secondo è relativo alla legittimazione a disporre, in vita, della sorte di partecipazioni sociali al fine di garantire agli assetti societari l'esclusione di interferenze da parte della disciplina successoria.

Quanto al primo dei fenomeni che si vogliono disciplinare, occorre tener presente la tutela prevista dall'ordinamento a favore dei soggetti (coniuge, discendenti in linea retta e, in assenza di questi, ascendenti) cui l'ordinamento stesso riconosce il diritto di conseguire, anche in caso di contraria volontà del *de cuius*, una quota di eredità, attraverso la previsione di una precisa azione giudiziaria, l'azione di riduzione, pure essa dichiarata irrinunciabile durante la vita della persona della cui successione si tratta; infatti, a completare il sistema fissato dall'articolo 458, soccorre la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 557 che sancisce il divieto per i legittimari di rinunciare all'azione di riduzione loro spettante nei riguardi di donazioni, finché il donante è in vita, sia con dichiarazione espressa sia prestando il loro assenso alle donazioni stesse.

Si vuole pertanto conciliare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore (e del titolare di partecipazioni sociali) che intende garantire alla propria azienda (ed

alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti, prevedendo da una parte la liceità di accordi in tal senso, dall'altra la predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che siano esclusi dalla proprietà dell'azienda stessa. A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge, mentre gli articoli successivi mirano a risolvere il secondo dei fenomeni sopra indicati, consentendo che si possa stabilire pattiziamente il diritto per società, soci e terzi di acquistare le partecipazioni del socio defunto; in mancanza della disposizione che si propone di introdurre, tali accordi non sarebbero leciti o, quanto meno, non sarebbero regolamentati da legge.

L'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 734-*bis*, sotto la rubrica «Patto di famiglia».

Nel comma 1 si dispone che l'imprenditore può assegnare, con atto di donazione, l'azienda a uno o più discendenti.

Nel comma 2 si stabilisce che a tale contratto devono partecipare anche i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione; con tale disposizione si offre la massima tutela agli altri discendenti coinvolgendoli necessariamente nel contratto, ma, nel contempo, si garantisce la massima stabilità all'acquisto dell'azienda, escludendo che legittimari in quel momento «ignoti» possano mettere in discussione il contratto stesso; a questi comunque provvede il successivo comma 5; possono partecipare inoltre al contratto il coniuge dell'imprenditore e coloro che potrebbero divenirne legittimari a seguito di modificazioni del suo stato familiare (ad esempio, gli ascendenti in caso di scomparsa o rinuncia all'eredità da parte di tutti i discendenti, ovvero i discendenti di secondo grado in caso di premorienza o incapacità a succedere o rinuncia dei figli), col risultato di rendere il contratto opponibile anche a costoro e di escludere il diritto di cui al successivo comma 6.

Il comma 3 impone a coloro che acquistano l'azienda la liquidazione agli altri

partecipanti al contratto, non assegnatari, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, di una somma non inferiore al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; tale obbligo può essere soddisfatto, in tutto o in parte, anche con il trasferimento di beni in natura, sempre che, si intende, ci sia accordo sul punto.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi che l'imprenditore effettui altre assegnazioni ai propri legittimari, nel qual caso i beni assegnati saranno imputati alle loro quote di legittima; tale imputazione si determina non solo nel caso di assegnazioni contenute nello stesso contratto ma anche in un contratto successivo; in quest'ultimo caso, però, sono richiesti il collegamento espressamente dichiarato di tale contratto con il primo e l'intervento nel medesimo di tutti i soggetti che hanno partecipato al primo o di coloro che li sostituiscono (legittimari nel frattempo subentrati).

Il comma 5 chiude il sistema, prevedendo che quanto pattuito nel contratto non possa essere rimesso in discussione dopo l'apertura della successione, inibendo l'esperimento dei due diritti tipicamente attribuiti al legittimario per far valere le proprie ragioni, cioè la collazione e la riduzione.

Il comma 6 riconosce comunque al coniuge ed agli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto il diritto di chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali; naturalmente tale diritto potrà essere esercitato nei confronti del solo assegnatario dell'azienda nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli altri legittimari partecipanti al contratto ovvero nei confronti dei (o anche dei) legittimari partecipanti che abbiano ricevuto la liquidazione di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 7 parifica alla fattispecie dell'assegnazione di azienda quella di assegnazione di partecipazioni in società di

qualsiasi specie (è sottinteso che la parificazione valga solo per il titolare imprenditore).

Gli articoli seguenti vogliono invece consentire ai soci di stabilire pattiziamente la possibilità che quote sociali o azioni cadute in successione, invece di essere attribuite agli eredi o legatari del socio defunto, secondo le regole generali, possano essere acquistate da altri soci o da terzi (compresi gli stessi eredi considerati come «terzi») o, limitatamente alle società di capitali, dalla stessa società, sostituendo quindi al diritto dell'erede di subentrare in società o, per le società di persone, di ottenere la liquidazione della quota, il diritto al pagamento del prezzo di vendita della quota stessa. Viene esclusa la possibilità di ripensamenti da parte del titolare della partecipazione sociale, stante la fonte contrattuale del diritto all'acquisto.

L'articolo 2 quindi introduce nel codice civile l'articolo 2284-*bis* in materia di società di persone sotto la rubrica «Patto d'impresa», stabilendo nel primo comma che l'atto costitutivo della società in nome collettivo (e quindi anche della società in accomandita semplice, giusto il rinvio contenuto nell'articolo 2315 codice civile) può prevedere a favore dei soci o di terzi il diritto di acquistare le quote cadute in successione, derogando a quanto stabilito nell'articolo 2284 che disciplina la sorte delle partecipazioni sociali in caso di morte del socio; il vigente articolo 2284 prevede infatti alternativamente lo scioglimento della società, ovvero la continuazione della stessa con gli eredi ovvero la liquidazione della quota del socio defunto a carico della società (fattispecie, quest'ultima, equiparabile nella sostanza all'acquisto della partecipazione da parte della società).

Il secondo comma stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo, il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione, in modo da consentire al socio

od al terzo di avere legale notizia del decesso del socio.

Il terzo comma, onde rendere possibile la cessione della quota, statuisce che il prezzo dovrà corrispondere al valore delle quote e, salvo patto contrario, dovrà essere corrisposto contestualmente all'esercizio del diritto.

Il quarto comma prevede che, in caso di mancato accordo sul prezzo, il valore è determinato da un perito nominato ai sensi dell'articolo 2343-*bis* codice civile (perito designato dal presidente del tribunale in cui ha sede la società) e che i costi della perizia sono a carico di chi intende esercitare il diritto.

Il quinto comma, infine, sospende l'esercizio dei diritti connessi alla successione nella quota del defunto, dalla data di apertura della successione sino al momento dell'esercizio del diritto ovvero a quello dell'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero a quello della scadenza del termine di cui al secondo comma.

L'articolo 3, con alcuni adattamenti, applica la disciplina testè illustrata alle società per azioni, introducendo nel codice civile l'articolo 2355-*bis* sotto la rubrica «Patto di impresa».

Il primo comma prevede che il diritto all'acquisto possa essere stabilito anche a favore della società (ipotesi, come detto, sostanzialmente identica alla liquidazione della quota del socio defunto prevista dall'articolo 2384).

Il secondo comma riproduce il secondo comma dell'articolo 2384-*bis*, con la sola aggiunta della menzione dello statuto sociale.

Il terzo comma rinvia ai commi terzo e quarto dell'articolo 2284-*bis*.

Il quarto comma riproduce il quarto comma dell'articolo 2284-*bis*, con due aggiunte: che la sospensione si applica al solo esercizio del diritto di voto ma che le azioni cadute in successione sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea (organo quest'ultimo non previsto nelle società di persone), e che

è altresì sospeso il termine per esercitare il diritto di opzione, tipico diritto previsto solo per le società per azioni.

L'articolo 3 provvede ad estendere l'istituto anche alle società a responsabilità limi-

tata, fatta eccezione per l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 2355-*bis*, inapplicabile a tale tipo di società; a tal fine viene aggiunto all'articolo 2479 del codice civile un ulteriore comma.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 734 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 734-bis. - (*Patto di famiglia*). - L'imprenditore può assegnare, con atto di donazione, l'azienda a uno o più discendenti.

Al contratto devono partecipare anche i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione; possono parteciparvi, ai soli effetti di cui al sesto comma, il coniuge dell'imprenditore e coloro che potrebbero divenirne legittimari a seguito di modificazioni del suo stato familiare.

Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Salvo patto contrario, i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima ad essi spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione.

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto il pa-

gamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali.

Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni sociali».

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2284 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2284-*bis*. - (*Patto di impresa*). - L'atto costitutivo può prevedere a favore dei soci o di terzi il diritto di acquistare le quote cadute in successione.

In mancanza di diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo, il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione.

Il prezzo deve corrispondere al valore delle quote e, salvo patto contrario, deve essere corrisposto contestualmente all'esercizio del diritto.

In caso di mancato accordo, il valore è determinato da un perito nominato ai sensi dell'articolo 2343-*bis*. I costi della perizia sono a carico di chi intende esercitare il diritto.

Dalla apertura della successione sino all'esercizio del diritto, all'espreso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al secondo comma, i diritti connessi alla titolarità delle quote cadute in successione sono sospesi».

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2355 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2355-*bis*. - (*Patto di impresa*). - L'atto costitutivo può prevedere a favore della società, dei soci o di terzi il diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione.

In mancanza di diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo ovvero nello statuto sociale, il diritto deve essere esercitato

entro sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione.

Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 2284-*bis*.

Dalla apertura della successione sino all'esercizio del diritto, all'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il diritto di voto per le azioni cadute in successione è sospeso; esse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. È altresì sospeso il termine per esercitare il diritto di opzione».

#### Art. 4.

1. All'articolo 2479 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni dell'articolo 2355-*bis*, fatta eccezione per l'ultimo periodo del quarto comma».